

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 del Reg.	Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016
Data 30-03-2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

GALZERANO GENNARO	SINDACO	P
PETRETTO RENZO	VICE SINDACO	A
MARRAS ANTONELLO	ASSESSORE	A
CHERCHI MANUELA	ASSESSORE	A
RISSO PIERPAOLO	ASSESSORE	P
MURA MICHELE	ASSESSORE	P
MURRU FRANCESCA ANTONIA	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa SPISSU FRANCESCA.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. mod. e int., il quale stabilisce che : “La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali....”;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 “ Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e in particolare l'articolo 1 comma 1, l'articolo 2 comma 1 lett. b) e c) e 2, l'articolo 4 comma 4 e le allegate Tabella A e Tabella B;

Visto l'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005) ha prescritto che: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) Le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e B) in ragione della carica rivestita.”

Visti:

- L'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che ha abrogato l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevedeva la possibilità da parte degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti della Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee;
- L'articolo 61, comma 10, della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 il quale dispone che sino all'anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti, la possibilità di incremento delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti Locali;

Considerato che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, ritengono che la disposizione dei cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, ed essendo il D.L. 78/2010 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito;

Visto l'art. 5, comma 7, D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 in funzione del quale gli importi delle indennità già determinati ai sensi dell'art. 82, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni, compresa tra il 3% ed il 10%, in base alla classe demografica dell'Ente, ed in particolare per i Comuni fino a 15.000 abitanti sono diminuiti del 3%;

Ritenuto, pertanto, in attesa del decreto del Ministero dell'Interno, di confermare per l'anno 2016, in via provvisoria e salvo conguagli, i valori come stabiliti nell'anno 2015 e di seguito riportati:

- a) indennità annuale di funzione del Sindaco: € 22.645,68;
- b) indennità annuale di funzione del Vice Sindaco: € 2.264,52;

- c) indennità annuale di funzione degli assessori comunale in misura piena: € 3.395,16;
- d) indennità annuale di funzione dell'assessore comunale in misura ridotta: € 1.697,64;

Precisato inoltre che, in attuazione della legge 3.8.1999 n. 265 come introdotta dal T.U. D.Lgs. n. 265/2000, del D.M. 25 maggio 2001 provvedere:

- all'accantonamento della quota annuale di fine mandato al Sindaco di cui all'art. 82 comma lettera f) del precitato D.Lgs. n. 267/2000;
- al rimborso ai datori di lavoro per i permessi concessi agli Amministratori e Consiglieri Comunali (art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il parere di regolarità del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di fissare, in via provvisoria, sino all'emanazione del decreto di cui premessa dal 1.1.2016 e salvo conguaglio i valori sotto riportati:
 - a) indennità annuale di funzione del Sindaco: € 22.645,68;
 - b) indennità annuale di funzione del Vice Sindaco: € 2.264,52;
 - c) indennità annuale di funzione dell'assessore comunale in misura piena: € 3.395,16;
 - d) indennità annuale di funzione dell'assessore comunale in misura ridotta: € 1.697,64;
- 3) di precisare che, in attuazione della legge 3.8.1999 n. 265, come introdotta dal T.U. D.Lgs. n. 265/2000 del D.M. 25 maggio 2001 il Responsabile del servizio provvederà:
 - all'accantonamento della quota annuale di fine mandato al Sindaco di cui all'art. 82 comma lettera f) del precitato D.Lgs. n. 267/2000;
 - al rimborso ai datori di lavoro per i permessi concessi agli Amministratori e Consiglieri Comunali (art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000);
- 4) di provvedere, dopo l'emanazione del decreto di cui in premessa all'integrazione del presente provvedimento ed all'aggiornamento con gli eventuali relativi conguagli delle indennità determinate in via presuntiva;
- 5) di dare mandato all'Area Economico-Finanziaria per l'adozione dei conseguenti atti di impegni e gestionali;

DELIBERA

Di dichiarare con votazione separata, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 30-03-16

Il Responsabile del servizio
ALCIATOR ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 30-03-16

Il Responsabile del servizio
ALCIATOR ALESSANDRO

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
GALZERANO GENNARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SPISSU FRANCESCA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG.
CONSECUTIVI

04-04-2016 Reg. n° 235

IL Responsabile del Procedimento
Sebastiano Biddau

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
È DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

☒ Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

Addì 30-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SPISSU FRANCESCA